

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
sezione lavoro I

S. 4559
16

Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 30164/15 R.A.C.C.

TRA

C. _____, in persona del Sindaco in carica, con l'avv.to Antonio Ielo, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico, n. 78

E

I.N.P.G.I. -ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI GIOVANNI AMENDOLA- in persona del legale rappresentante, con l'avv. Bruno E. Pontecorvo, elettivamente domiciliato eletto in Roma, via Nizza, n. 35

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di _____ ha depositato -in data 7.9.2015- ricorso poi notificato con il quale ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo di questo Tribunale, n. 5539 del 10.7.2015, avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 18.293,00 in favore dell'I.N.P.G.I., a titolo di contributi obbligatori omessi, oltre accessori, connessi al rapporto di lavoro intercorso, dal 26.11.2010 fino al 31.7.2014, con il giornalista

L'opponente ha contestato la natura giornalistica dell'attività svolta dallo stesso come posta a base della pretesa contributiva, ha altresì richiamato la sentenza della Corte Costituzionale, n. 179/07, infine ha domandato la revoca del decreto opposto.

L'I.N.P.G.I., costituitosi in giudizio con articolata memoria, ha sostenuto la fondatezza delle pretese azionate, infine ha domandato il rigetto dell'opposizione e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 18.293,00, oltre somme aggiuntive dovute dall'11.9.2014.

Acquisita la documentazione, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, autorizzato il deposito di note, infine, durante l'odierna udienza, comparsi e sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento.

L'art. 38 l. n. 416/81 (come sostituito dall'art. 76, l. n. 388/00) dispone: "L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analogha gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi".

u

In base a tale norma di legge dunque il rapporto assicurativo si costituisce con l'I.N.P.G.I. obbligatoriamente, con riguardo ai giornalisti professionisti, ai praticanti ed ai pubblicitari (salva, per questi ultimi, la facoltà di opzione per il mantenimento dell'iscrizione presso l'INPS), che svolgano prestazioni di lavoro di natura subordinata.

La presente controversia investe, in primo luogo, la natura delle prestazioni di lavoro eseguite da _____ in favore del Comune di _____ non essendo in contestazione la subordinazione e lo "status" di giornalista dello stesso Olivo.

In effetti l'obbligo di iscrizione all'INPGI insorge per il solo fatto di aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato, con un soggetto che sia giornalista professionista o praticante giornalista, a nulla rilevando la natura del datore di lavoro, sia esso un ente pubblico territoriale o un imprenditore che, pur operando in settori diversi dall'editoria, assuma alle sue dipendenze uno dei soggetti sopra indicati, assegnandogli mansioni di carattere giornalistico (Cass. Sez. L, sent. n. 16147 del 20.7.2007).

D'altro canto, come ha altresì precisato la Suprema Corte: "*La nozione dell'attività giornalistica, in mancanza di una esplicita definizione da parte della legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69 o della disciplina collettiva, non può che trarsi da canoni di comune esperienza, presupposti tanto dalla legge quanto dalle fonti collettive...*" (Cass. civ., 23 novembre 1983, n. 7007).

Inoltre: "*Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione.*" (Cass., sez. L, sent. n. 1853 dell'1.2.2016).

Nel caso in esame risulta univocamente, già dalle dichiarazioni dell _____ e di _____, assunte in data 1.7.2014 dal funzionario dell'INPGI (allegate dallo stesso Istituto resistente), che tale collaborazione ha riguardato prestazioni natura giornalistica.


_____ ha dichiarato: "*...intrattengo i rapporti con gli organi di informazione, produco e inoltre alle maggiori redazioni locali, regionali e nazionali i comunicati stampa e redigo le news che vengono pubblicate sul sito web del Comune...Ho ottenuto l'iscrizione all'albo dei giornalisti grazie all'attività svolta presso il Comune*".

_____ ha dichiarato: che _____ "*...ha lavorato in maniera stabile all'ufficio stampa del Comune, occupandosi di redigere comunicati stampa, organizzare conferenze stampa e tutte le altre attività tipiche dell'ufficio*".

Emerge dunque, da tali dichiarazioni, che _____ si è occupato di raccogliere, elaborare notizie, e provvedere alla relativa diffusione attraverso gli strumenti di informazione a ciò predestinati (come il sito "web" del C _____).

Inoltre anche il contenuto dei numerosi "comunicati stampa" dell'_____ (allegati dall'INPGI), redatti nel corso della sua collaborazione con il _____, conferma la natura giornalistica delle prestazioni lavorative in oggetto ed altresì la stabilità della relativa collaborazione (emerge tra l'altro, da tali documenti, sia la continuità dei servizi, sia l'apporto creativo profuso dall'_____ nella elaborazione delle notizie ivi contenute).

In ordine al valore dei predetti accertamenti INPGI, si richiama la Suprema Corte ove ha precisato: "*I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti...*" (Cass., sez. L, sent. n. 9251 del 6.9.2012); "*...il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da*



cui trae origine... restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. (Cass., sez. L, sent. n. 14965 del 6.9.2012).

Nel caso in esame, a fronte delle complessive univoche risultanze sopra evidenziate (ivi compresi i verbali dell'INPGI), l'opponente si limita a richiamare il (generico) profilo professionale, di "esecutore amministrativo", formalmente assegnato all' durante il periodo in questione e ad affermare genericamente e apoditticamente che l'attività del medesimo era "chiusa" e limitata all'orizzonte della Casa Comunale curando i rapporti dell'Ufficio del Sindaco con tutti gli altri uffici interni.", (come da ricorso), senza riferire elementi di fatto eventualmente utili a confermare tale assunto.

Infine: la sentenza della Corte Costituzionale n. 189/07, altresì richiamata dall'opponente, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, co. 1, l. Reg. Sicilia, "...nella parte in cui prevede che il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applica anche ai giornalisti che fanno parte degli uffici stampa degli enti locali", ed altresì dell'art. 16, co. 2, l. Reg. Sicilia n. 8/00, "...nella parte in cui prevede che la qualifica ed il trattamento contrattuale di caposervizio si applica anche ai componenti degli uffici stampa degli enti locali" e dell'art. 127, co. 2, l. Reg. Sicilia, n. 2/02, "...nella parte in cui prevede che ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti locali è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico".

In effetti la Corte Costituzionale, nella predetta sentenza, ha altresì argomentato (tra l'altro) come segue: "Le norme censurate si pongono, quindi, in contrasto con il generale principio secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è stato "privatizzato" deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva."

In definitiva la sentenza sopra richiamata ha ribadito esclusivamente che, in seguito alla privatizzazione del pubblico impiego, il trattamento economico dei dipendenti pubblici, ivi compresi gli addetti agli uffici stampa degli enti locali, deve essere comunque rimesso alla contrattazione collettiva e non può essere determinato ex lege, ciò che non preclude ed anzi conferma che, in caso di prestazioni di lavoro giornalistiche con i predetti enti, il rapporto di lavoro ed il conseguente rapporto contributivo debba essere regolato secondo i principi di diritto comune (ivi compresa l'applicazione del CLNG e l'iscrizione all'INPGI).

Non trovano seguito le contestazioni portate alle sanzioni applicate ed ai conteggi allegati in sede monitoria, attesa la relativa genericità.

All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso in opposizione va integralmente respinto, con conseguente esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

47

Respinge il ricorso in opposizione e dichiara l'esecutività del decreto opposto;
condanna il C a al pagamento delle spese processuali dell'INPGI,
liquidate in € 2.041,00, ivi comprese "spese forfettarie", oltre iva e cpa come per legge;
Così deciso in Roma il 10.5.2016

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 10/5/16
IL CANCELLIERE
ANIELLA NARDONE³

Il Giudice designato
dott. Ida Cristina Pangia